

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

96.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni per la difesa del mare (<i>Approvato dal Senato</i>) (2313);	
LUCCHESI ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento (911)	1159
PRESIDENTE	1159, 1161, 1162, 1167, 1170, 1171
BAGHINO FRANCESCO GIULIO	1167
BENCO GRUBER AURELIA	1161
CASALINO GIORGIO	1161, 1166, 1167, 1171
LUCCHESI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1167, 1170
MANNINO CALOGERO, <i>Ministro della marina mercantile</i>	1161, 1166, 1170, 1171
PANI MARIO	1171

La seduta comincia alle 9,35.

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*E approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la difesa del mare (*Approvato dal Senato*) (2313) e della proposta di legge Lucchesi ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento (911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni per

la difesa del mare», già approvato dal Senato nella seduta del 29 gennaio 1981, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: « Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento ».

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Propongo di accantonare i primi due articoli del provvedimento. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentesi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi (che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi) da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicati alla pesca marittima di cui all'articolo 1 della legge

La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e la gestione delle fasce costiere nonché la tutela — anche dal punto di vista ecologico — delle risorse marine.

Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

- 1) Mar ligure e Alto Tirreno;
- 2) Medio e basso Tirreno;
- 3) Acque della Sardegna;
- 4) Acque della Sicilia;
- 5) Ionio e Basso Adriatico;
- 6) Alto e Medio Adriatico.

La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del ministro della marina mercantile.

I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentesi in mare, trasmettono i dati raccolti al centro nazionale di coordinamento nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 32, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi.

Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonché per il funzionamento dei centri medesimi.

Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno

no determinate con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

Il relatore, onorevole Lucchesi, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: si avvale aggiungere la seguente: anche.

All'ottavo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

Gli onorevoli Pani, Bocchi, Tamburini e Pernice hanno presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

GIORGIO CASALINO. Vorrei sottolineare come l'emendamento presentato dal gruppo comunista non modifichi la sostanza dell'articolo, ma risponda unicamente all'esigenza, più volte manifestata dagli interessati, di assicurare il massimo di pubblicità.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

AURELIA BENCO GRUBER. Avevo già rilevato in sede di discussione sulle linee generali come, a mio avviso, l'articolo 3, pur non presentando difetti di fondo, debba essere riconsiderato al fine di renderlo più chiaro.

Ritengo, infatti, che la commistione di due settori che, invece, dovrebbero essere tenuti distinti — quello esecutivo e quello collegato alla ricerca scientifica e, quindi, dispositivo —, non giovi, appunto, alla chiarezza della norma. Questo dovrebbe emergere dall'articolo, che così come è composto mi sembra molto con-

fuso. Non muovo eccezioni sul concetto, bensì sulla forma in cui tale concetto è nebulosamente descritto.

La lettura di questa variazione di impostazione è piuttosto lunga, ma riguarda questo concetto. Posso comunque consegnare il testo di questo emendamento di forma, che potrà essere esaminato più in là. In esso non sono variati i concetti bensì i due settori, dei quali l'uno muove in senso operativo e l'altro muove in senso dispositivo.

PRESIDENTE. Onorevole Benco Gruber, poiché siamo in sede di votazione degli articoli, se lei intendeva presentare un articolo sostitutivo lo doveva presentare formalmente, affinché esso fosse posto in votazione.

AURELIA BENCO GRUBER. Dichiaro allora di astenermi dalla votazione di questo articolo.

GIORGIO CASALINO. Avevamo preparato alcuni emendamenti riguardanti la complessità delle risorse marine. Riteniamo infatti che, oltre alle risorse alimentari ed a quelle minerali, siano essenziali per l'umanità anche i beni culturali costieri ed i beni archeologici sottomarini.

Pertanto sarebbe opportuno, a nostro avviso, aggiungere, nell'articolo 3, un riferimento ai beni culturali costieri e dell'archeologia sottomarina.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Concettualmente potrebbe essere giusto prendere in considerazione nella sua globalità la risorsa o le risorse del mare. Però sui beni culturali esiste una specifica competenza di un ramo dell'amministrazione dello Stato, con un ordinamento dettato dalla legge.

Pertanto non ritengo opportuno reintegrare anche questo aspetto nel presente provvedimento, non fosse altro che per evitare il rischio di confortare il sospetto — che nasce all'esterno — che con questo disegno di legge si vogliano riportare

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

al Ministero della marina mercantile competenze che non sono proprie di tale dicastero.

Sotto questo profilo, dunque, pur condividendo lo spirito della osservazione dell'onorevole Casalino, devo tuttavia dichiarare di non essere favorevole ad essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al secondo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione, favorevoli il relatore ed il Governo, l'emendamento Pani ed altri al settimo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'ottavo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 4, 5 e 6, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 4.

Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.

Le navi ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturate ed attrezzate per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia — in caso di necessità — della vita umana in

mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma che precede, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al noleggio temporaneo delle unità occorrenti.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità navali sopra indicate, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritti dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 4 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni — di durata non superiore a 10 anni — con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al precedente secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2.

In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire i ratei di contributo corrispondenti al periodo di residua durata della

convenzione, maggiorati degli interessi pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, maggiorato di due punti.

Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma precedente se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

(È approvato).

ART. 5.

Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi idonei, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.

(È approvato).

ART. 6.

Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, si provvederà mediante la costruzione o lo acquisto di unità navali ed elicotteri, da

iscrivere rispettivamente nel quadro del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unità navali dovranno essere progettate ed attrezzate anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui all'articolo 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: di cui all'articolo 6 *con le parole:* di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Agli stanziamenti previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di adeguamento di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e di controllo parlamentare di cui alla medesima legge ».

Poiché sul secondo emendamento occorre acquisire il parere della V Commissione, lo porrò in votazione in linea di principio.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonché delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui all'articolo 6. I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti.

La Commissione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un Sottosegretario da lui delegato ed è composta da:

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del ministro della marina mercantile.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 500 mi-

lioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:

il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione marina;

un avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato;

il direttore generale del Demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto;

il capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.

I membri del Comitato e della Segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile ».

Poiché anche su questo emendamento occorre acquisire il parere da parte della I Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

Il servizio di vigilanza, di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è affidato alla marina militare, che provvederà anche all'equipaggiamento ed alla condotta dei mezzi. Il servizio sarà svolto in base alle direttive che saranno emanate d'intesa fra il ministro della marina mercantile e il ministro della difesa, sentite, ove occorra, le altre amministrazioni interessate.

Le spese di gestione e manutenzione dei mezzi destinati al servizio di vigilanza di cui al primo comma, conseguenti alla realizzazione del programma di costruzione e acquisto dei mezzi di cui al precedente articolo 6, saranno a carico del Ministero della difesa.

Ai comandanti delle unità di vigilanza di cui al presente articolo, è riconosciuta la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 221, ultimo comma, del codice di procedura penale.

All'onere di lire 29.500 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge nell'anno 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere gli ultimi due commi.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Pongo in votazione tale emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO III

PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI

ART. 10.

Il Ministero della marina mercantile provvede, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato civili e militari mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.

Ai fini di cui al precedente comma il ministro della marina mercantile, sentita la Consulta di cui al precedente articolo 1, adotta il Piano nazionale operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive per i casi di emergenza nazionale. I capi dei compartimenti marittimi, sentite le regioni, i Comuni e le Prefetture interessate, adottano, per i casi di emergenza locale, i piani di pronto intervento locale che sono approvati con decreti dei direttori marittimi.

L'onorevole Casalino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: difesa del mare aggiungere le seguenti: dei beni culturali ed archeologici sottomarini.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei pregare l'onorevole Casalino di ritirare questo suo emendamento, in quanto esso porrebbe l'amministrazione della marina mercantile in conflitto con quella dei beni culturali.

GIORGIO CASALINO. Mi permetto di sottolineare che ritengo questo emendamento assolutamente determinante. Basterebbe pensare al fatto che il CNR e le università denuncino continuamente il fatto che gruppi di specialisti subacquei organizzati per conto di istituti stranieri derubino e rapinino ogni anno i nostri mari dei tesori dell'archeologia sottomarina.

A tale proposito, vorrei portare alcuni esempi: innanzitutto quello di Baia, dove recentemente è stato accertato che, a distanza di duemila anni, si è verificata una diminuzione del livello del mare, al punto che, a soli sei metri di profondità, è stata scoperta una città e, con l'aiuto dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali, si vorrebbe mantenere l'ambiente così com'è istituendo, in pratica, un museo archeologico sottomarino. In un caso come questo ritengo che il Ministero della marina mercantile non possa delegare ad altri la gestione di un problema che riguarda specificamente le risorse del mare e che vede nelle capitanerie di porto l'organo più adatto per tale scopo.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei pregare l'onorevole Casalino di riflettere sulle ragioni per le quali mi sono permesso, pur condividendo lo spirito ed il merito della sua proposta, di invitarlo a ritirare il suo emendamento; un emendamento che allarga la portata del disegno di legge in esame in direzione di un settore che, per la verità, è disciplinato da un ordinamento specifico.

Vorrei anche informare l'onorevole Casalino che il Governo, in occasione della rassegna dei sub svoltasi recentemente

ad Ustica, ha annunciato di aver predisposto un disegno di legge concernente la disciplina delle attività subacquee che attualmente non sono regolamentate in alcun modo, ivi compresa quella della sicurezza della vita umana in mare. Tale disegno di legge è stato inviato agli altri ministri per il concerto e dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri dopo le ferie estive.

Suggerirei, pertanto, al collega Casalino di ritirare il suo emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno; contestualmente assumo l'impegno, nel momento in cui discuteremo il disegno di legge di cui ho parlato, di inserire una norma che disciplini, coordinandola con il Ministero dei beni culturali, l'azione di tutela di tali beni che, allo stato, risultano sommersi. Sarei, cioè, dell'avviso di conservare nettissima la distinzione tra le due amministrazioni, onde evitare il rischio di fare di questo provvedimento un disegno di legge *omnibus* che, come tale, ci esporrebbe alle critiche che sono già venute da diversi ambienti e secondo le quali si vorrebbe fare del Ministero della marina mercantile un enorme calderone.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei unirmi all'invito del ministro e pregare il collega Casalino di voler trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Volendo esprimere il parere sull'emendamento presentato dal collega Casalino, aggiungo una considerazione a quanto ha poc'anzi detto il ministro. Condivido pienamente le intenzioni ed anche le espressioni contenute nella illustrazione dell'emendamento dell'onorevole Casalino, e credo che il problema posto in evidenza sia reale e presente nel nostro paese e debba essere affrontato il più rapidamente possibile poiché siamo già in grave ritardo. Tuttavia non dobbiamo dimenticare che questo provvedimento tende ad affrontare il

problema della difesa del mare dall'inquinamento.

Se noi, attraverso una serie di passaggi successivi (che già in parte abbiamo operato in questa direzione), aggiungiamo competenze non specifiche del Ministero della marina mercantile (o specifiche del Ministero della marina mercantile d'intesa con altri ministeri) arriviamo ad una trasformazione reale del provvedimento in qualcosa di diverso da quanto inizialmente era stato immaginato.

Pertanto invito l'onorevole Casalino a ritirare il suo emendamento per ripresentarlo in altra sede o per trasformarlo in un ordine del giorno. Nel caso che l'onorevole Casalino insistesse nella presentazione del suo emendamento, esprimerei parere contrario ad esso.

GIORGIO CASALINO. Accetto lo spirito delle considerazioni fatte dal relatore e ritiro l'emendamento, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: nel quadro del servizio nazionale di protezione civile.

Sopprimere il secondo comma.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamenti delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza il capo del compartimento marittimo dichiara la emergenza locale, dandone immediata comunicazione al ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Se la gravità del pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da involgere interessi che trascendono lo ambito locale e non sia fronteggiabile con i mezzi di cui il capo di compartimento dispone, il Ministro della marina mercantile può dichiarare l'emergenza nazionale assumendo la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento nazionale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Il ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 32.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il ministro della marina mercantile chiede al ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Il piano di pronto intervento locale è adottato dal capo del dipartimento marittimo competente per territorio, di intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile ».

Poiché su questo emendamento occorre acquisire il parere da parte della I Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ART. 12.

Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad infor-

mare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti per i casi di emergenza nazionale, il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

All'esecuzione di contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di « emergenza locale » previa autorizzazione del ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di

cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504.

Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

Il relatore, onorevole Lucchesi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: per i casi di emergenza nazionale.

Al primo comma, dopo le parole: decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 *aggiungere le seguenti:* e sentito, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il ministro della protezione civile:

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui al precedente articolo 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui al precedente articolo 12, verranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

(È approvato).

TITOLO IV

NORME PENALI PER LA DISCARICA
DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE
DEL NAVIGLIO MERCANTILE

ART. 15.

Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 16.

Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze, nocive all'ambiente marino, indicate nell'elenco allegato alla presente legge.

Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela

delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'elenco di cui al precedente primo comma può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile.

Gli onorevoli Pernice, Bocchi, Pani, Pecchia Tornati e Tamburini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'elenco di cui al precedente comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari ».

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento presentato dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 17.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al successivo articolo 19, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

GIORGIO CASALINO. Malgrado a questo articolo non siano stati presentati emendamenti, vorrei rilevare come esso ponga notevoli problemi in merito ai limiti di distanza rispetto alle acque territoriali. Infatti, mi sembra eccessivamente vaga la dizione: « Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano », tanto più che altre nazioni, in base a deliberati internazionali, hanno già fissato tale limite in 200 miglia.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Tale problema verrà affrontato da un apposito disegno di legge che il ministro degli esteri ha già presentato al Consiglio dei ministri e per la cui presentazione al Parlamento chiede di attendere le conclusioni della terza Conferenza internazionale del mare, nell'ambito della quale si è creata una spaccatura tra Stati Uniti, paesi europei e paesi in via di sviluppo. Per tale motivo, abbiamo ritenuto opportuno soprassedere, anche al fine di evitare atti di ritorsione « alla Gheddafi », per cui si tratta di un argomento che in questa sede non possiamo affrontare sotto nessun profilo.

MARIO PANI. Propongo di accantonare l'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta.

(È approvata).

Poiché ai successivi articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del testo del Comitato ristretto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:

« L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma è rilasciata dal mi-

nistro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto più vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.

Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorità marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.

Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali ».

(È approvato).

ART. 19.

Le navi italiane, alle quali si applica la normativa menzionata al precedente articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino.

Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) riguardanti i libri di bordo.

(È approvato).

ART. 20.

Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni del precedente articolo 16 o la norma-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1982

tiva internazionale di cui è menzione al precedente articolo 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui al precedente articolo 16.

Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra, sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.

(È approvato).

ART. 21.

In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da una avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole

precauzione sia stata adottata dopo l'avarria o la scoperta della perdita per impedire e ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

(È approvato).

ART. 22.

Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

(È approvato).

ART. 23.

La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive all'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

(È approvato).

ART. 24.

La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
